

Consorzio "I Castelli della Sapienza"

Comuni consorziati:

*Artena, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Galliciano nel Lazio, Genazzano,
Labico, Lariano, Paliano, Poli, Valmontone, Zagarolo*

Sede legale: Palazzo Doria Pamphilj, Piazza U. Pillozzi, 9 - 00038 Valmontone (RM)
tel 069591300

email segreteria@castellidellasapienza.it PEC protocollo@pec.castellidellasapienza.it
P.IVA 06532741003

Copia conforme all'Originale Determinazione del Direttore Amministrativo

N. 96 del 09/11/2021

Oggetto: Affidamento ed impegno di spesa, ai sensi degli art. 183 e 191 del D.lgs n. 267/2000, a favore di Co.i.se Forniture Antinfortunistiche P.IVA 01726431008 per la fornitura di 600 mascherine ffp2 per il contenimento della diffusione del COVID- 19

PREMESSO CHE in base alla direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n.1/2020 le pubbliche amministrazioni sono tenute a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamani monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;

si rende necessario procedere con urgenza all'acquisto di mascherine per la protezione personale e la sicurezza sul lavoro per il contenimento del Covid 19;

RITENUTO stimabile un fabbisogno di n. 600 mascherine FFP2 ;

VISTO il d.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento all'art. 36, comma 2 lettera a), in base al quale per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 37 del medesimo Decreto in merito alle aggregazioni e centralizzazioni delle committenze e dato atto che per importi inferiori a 40.000,00 la presente stazione appaltante può procedere senza il ricorso a centrale unica di committenza;

RILEVATO che i beni in oggetto non rientrano in alcune delle fattispecie per cui vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori ex D.P.C.M. di cui all'art. 9, c. 3 del d.l. 66/2014, ex art. 1c. 7 d.l. 95/2012 e d.m. 22.12.2015, ex l. 208/2015, c. 512;

DATO ATTO CHE attualmente non vi sono convenzioni Consip attive per quanto contemplato o descritto;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, c. 450 della l. 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130 della l. 145/2018, impone l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o di altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, altre pubbliche amministrazioni o centrali di committenza, per gli acquisti di beni e servizi superiori a € 5.000,00;

VISTO il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 192 il quale prescrive che le stazioni appaltanti rendano noto il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base, nonché gli artt. 183 e 191 che dispongono in materia di impegno di spesa;

VISTO l'art. 32, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

RILEVATO CHE l'acquisto, per tipologia ed importo, rientra nel disposto dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;

VISTO il preventivo della Soc. CO.I.ESE forniture antinfortunistiche, partita IVA 01726431008, per un costo di € 210 a mascherina oltre IVA al 5%, posto agli atti della presente;

RILEVATO CHE, alla stregua di un'attenta valutazione qualitativa ed economica, effettuata sulla base della predetta indagine di mercato, il prezzo richiesto da CO.I.SE Forniture Antinfortunistiche si stima congruo rispetto al valore di mercato, appropriato rispetto al prodotto offerto;

DATO ATTO CHE per il presente acquisto è stato acquisito il CIG Z3030C6F4A ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO CHE la Soc. CO.I.SE Forniture Antinfortunistiche è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come attestato nel documento unico di regolarità contributiva acquisito tramite il servizio Durc *on line* e rimesso agli atti;

RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura di n. 600 mascherine FFP2 alla ditta CO.I.SE Forniture Antinfortunistiche, con sede legale in Via Fontana dell'Oste, s.n.c. – 00034 Colleferro (RM) partita IVA 01726431008 **DATO ATTO CHE** il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, c. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 4 maggio 2020;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente procedimento;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa perseguita con il presente atto ai sensi dell'art. 147/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di affidare la fornitura di n. 600 mascherine FFP2 alla ditta CO.I.SE Forniture Antinfortunistiche con sede in legale in Via Fontana dell'Oste, s.n.c. – 00034 Colleferro (RM) partita IVA 01726431008, al costo di € 1,20 a mascherina, per un totale complessivo di € 233,50 comprese spese di spedizione;

2. di impegnare la relativa spesa sul capitolo 1000 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario che presenta adeguata disponibilità ed è esigibile nell'anno 2021;

3. dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del t.u.e.l;

4. dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

6. di pubblicare detto provvedimento sull'Albo pretorio *on line* dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il resp.del procedimento

Avv. Miriam Cerasi

**Il Direttore
Amministrativo**

F.to Dott.ssa Lucia LETO

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra, *ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147-bis comma 1 del vigente decreto legislativo n° 267/2000*, si esprime:

- PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.
- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Addi...09-11-2021.....

Il Direttore del Consorzio
f.to Dr.ssa Leto Lucia

Si certifica che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia, all'Albo Pretorio del Consorzio I Castelli della Sapienza il giorno...15-11-2021.....

Addi...15-11-2021.....

Il Direttore del Consorzio
f.to Dr.ssa Leto Lucia

È copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

